

Reverse charge settore logistica. Rilasciato il software per la compilazione della comunicazione dell'opzione

Da oggi (30/07/2025) è possibile inviare i file contenenti la comunicazione dell'opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. La Comunicazione deve essere utilizzata dal committente per comunicare all'Agenzia delle entrate, l'opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio introdotto dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 207 del 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall'interessato o tramite un intermediario.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. In altri termini, è consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva.

La nuova trasmissione "correttiva" consente di correggere le informazioni errate, ma non di rettificare opzioni già esercitate e comunicate. (Cfr.par. 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025).

Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nei rispettivi casseti fiscali . La consultazione può essere effettuata anche dall'intermediario delegato.

Reverse charge settore logistica. Approvato il modello di comunicazione dell'opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica

È stato approvato con provvedimento del 28 luglio 2025 il modello di comunicazione per l'opzione al regime IVA opzionale di reverse charge nel settore della logistica, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 207/2024. La misura consente al committente di versare l'IVA in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale. Disponibili istruzioni, durata triennale dell'opzione e nuovo codice tributo "6045" per i versamenti tramite F24

“Mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi: IVA al 22% e senza applicazione del reverse charge

Alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e reverse charge manodopera. Le

novità del decreto fiscale “convertito”

L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, interamente sostituito nel corso della conversione in legge del provvedimento, reca una serie di misure volte sia a tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA. In particolare, dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Appalti e subappalti e altri

contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Il Fisco arruola forzatamente i committenti per tutelare l'Erario nei confronti degli omessi versamenti di ritenute ed IVA

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende, inoltre, l'inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) di cui all'articolo 17, comma sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l'occultamento dell'operazione o un debito d'imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l'imposta risulta comunque assolta.

Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima

della diffusione della circolare

A partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge) si applica anche alle vendite di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta, sia obbligato all'assolvimento dell'IVA, in luogo del cedente. Con la circolare n. n. 21 E del 25 maggio 2016, l'Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni relative alle operazioni soggette al reverse charge, in tal modo rispondendo – in linea con la direttiva IVA comunitaria – all'esigenza di evitare e scoraggiare eventuali tentativi di frode e di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta.

Corsia preferenziale per i rimborsi IVA anche per chi svolge prevalentemente servizi di pulizia, demolizione installazione e completamento su edifici

A partire dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016, anche chi svolge in modo

prevalente le attività previste nella lettera a-ter) del sesto comma dell'art. 17, del D.P.R. 633/1972, («servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici») avrà diritto a ricevere il rimborso dei crediti IVA annuali e infrannuali entro i tre mesi successivi alla domanda. Lo stabilisce il [decreto 29 aprile 2016 del ministero dell'Economia e delle Finanze](#), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 2016.

Reverse charge nel settore edile e nei settori ad esso connessi: l'Agencia risponde ai quesiti

Arrivano nuovi chiarimenti dell'Agencia delle Entrate sul meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell'ambito del settore edile. Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 l'Agencia fornisce le risposte ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e, considerata la complessità delle questioni esaminate, fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell'emanazione del documento.